



Bruxelles, 28 settembre 2018
(OR. en)

12564/18

Fascicoli interistituzionali:
2017/0251(CNS)
2017/0249(NLE)
2017/0248(CNS)

FISC 380
ECOFIN 849

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	12882/17 FISC 213 ECOFIN 788 IA 151 - COM(2017) 569 final 12881/17 FISC 212 ECOFIN 787 IA 150 - COM(2017) 568 final 12880/17 FISC 211 ECOFIN 786 IA 149 - COM(2017) 567 final
Oggetto:	<ul style="list-style-type: none">– Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri– Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie– Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati= Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 4 ottobre 2017, conformemente alla comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA dal titolo "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (il "piano d'azione sull'IVA")¹, la Commissione ha presentato le tre proposte legislative seguenti:

¹ COM (2016) 148 final. Si veda inoltre:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm

- i) una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE (la "direttiva IVA") per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri²;
- ii) una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie³ e
- iii) una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati⁴.

2. Queste tre proposte legislative, presentate in risposta alle conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere, contengono i seguenti miglioramenti da apportare a breve termine (ovvero "soluzioni rapide") al sistema attuale:

- i) la semplificazione e l'armonizzazione delle disposizioni relative al regime di call-off stock;
- ii) il numero di identificazione IVA dell'acquirente diventa una condizione sostanziale per l'esenzione della cessione intracomunitaria di beni;
- iii) la semplificazione delle operazioni a catena al fine di rafforzare la certezza del diritto; e
- iv) l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni relative alla prova del trasporto intracomunitario di beni ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'IVA.

In particolare, la Commissione ha proposto che le semplificazioni di cui ai precedenti punti i), iii) e iv) si applichino solo laddove siano coinvolti soggetti passivi certificati (una nuova nozione definita nella proposta della Commissione).

² Doc. 12882/17.

³ Doc. 12881/17.

⁴ Doc. 12880/17 (successivamente modificato da una proposta legislativa figurante nel doc. 14893/17, tramite l'introduzione delle disposizioni relative ai "soggetti passivi certificati" in tale nuova proposta di modifica del regolamento n. 904/2010).

3. Al punto 7 delle sue conclusioni dell'8 novembre 2016, il Consiglio ha osservato che "eventuali iniziative legislative in tali ambiti andrebbero esaminate nel quadro dei lavori sul sistema dell'IVA definitivo e, se del caso, introdotte nella prima tappa legislativa; esse non dovrebbero inoltre impedire alla Commissione di rispettare il calendario previsto per i lavori in questo settore"⁵.
4. Pertanto, in tali proposte legislative, oltre alle "soluzioni rapide" relative alle disposizioni vigenti, la Commissione ha ulteriormente sviluppato l'idea di introdurre gradualmente il sistema definitivo: sono stati proposti i cosiddetti "principi fondamentali" del sistema definitivo (cfr. l'articolo 402 della proposta legislativa di modifica della direttiva IVA), in base ai quali le cessioni transfrontaliere e le prestazioni di servizi sarebbero tassate nello Stato membro di destinazione e il cedente o il prestatore sarebbe di norma debitore dell'imposta.
5. L'articolo 402 della direttiva IVA, attualmente in vigore, stabilisce che l'attuale sistema dell'IVA temporaneo sarà sostituito da un regime definitivo fondato sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi. In sostanza, la nuova formulazione di tale articolo, proposta dalla Commissione, sostituirebbe il sistema dell'IVA temporaneo applicabile agli scambi tra Stati membri con un regime definitivo fondato sul principio dell'imposizione, nello Stato membro di destinazione, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi.
6. I pareri del Comitato economico e sociale europeo sono stati formulati il 14 marzo 2018⁶ e il 3 maggio 2018⁷. Si è in attesa del parere del Parlamento europeo sul fascicolo interistituzionale 2017/0251(CNS), mentre il parere di tale istituzione sul fascicolo interistituzionale 2017/0248(CNS) è stato formulato il 3 luglio 2018.

⁵ Doc. 14256/16 FISC 190 ECOFIN 1023.

⁶ GU C 237 del 6.7.2018, pag. 40.

⁷ GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35.

II. STATO DEI LAVORI

7. Nel corso dei negoziati sul fascicolo relativo alle "soluzioni rapide in materia di IVA", gli Stati membri hanno ritenuto che fosse opportuno e necessario discutere delle disposizioni di tali proposte della Commissione relative ai soggetti passivi certificati nel contesto delle proposte legislative sui dettagli tecnici del sistema dell'IVA definitivo, presentate dalla Commissione il 25 maggio 2018. È stato pertanto opportuno e necessario, per conseguire rapidi progressi e risolvere importanti questioni nel settore dell'IVA, far progredire i lavori sul nucleo delle proposte della Commissione relative alle "soluzioni rapide" in materia di IVA, pur rilevando la necessità di esaminare ulteriormente le parti restanti delle proposte relative ai soggetti passivi certificati, nel contesto delle proposte legislative sui dettagli del sistema dell'IVA definitivo.
8. Per quanto riguarda le modifiche dell'articolo 402 della direttiva IVA proposte dalla Commissione, in seguito alle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti del 14 giugno 2018⁸ e del 20 giugno 2018⁹ tutte le delegazioni, come pure la Commissione, sono state in grado di accettare, in uno spirito di compromesso, che le modifiche dell'articolo 402 della direttiva IVA fossero soppresse dal testo di compromesso. Tali discussioni si terranno nel contesto delle proposte legislative sui dettagli del sistema dell'IVA definitivo. È importante osservare che al punto 24 delle sue conclusioni del 25 maggio 2016 sul piano d'azione sull'IVA presentato dalla Commissione nel 2016, il Consiglio ha ribadito, tra l'altro, che "il principio 'dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi', previsto nell'articolo 402 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dovrebbe essere sostituito dal principio 'dell'imposizione nello Stato membro di destinazione' per il sistema dell'UE definitivo per quanto riguarda le operazioni tra imprese, come affermato nelle conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2012"¹⁰.

⁸ Doc. 9822/18 FISC 253 ECOFIN 580 LIMITE.

⁹ Doc. 10204/18 FISC 263 ECOFIN 628 LIMITE.

¹⁰ Doc. 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509, punto 24.

III. QUESTIONE FONDAMENTALE ("Meccanismo di ripartizione" (*articolo 137 bis della direttiva IVA; considerando 7 bis della direttiva di modifica*))

9. Il fascicolo relativo alle "soluzioni rapide in materia di IVA" è stato discusso durante la sessione del Consiglio ECOFIN del 22 giugno 2018, nella quale tutte le delegazioni, compresa la Commissione, hanno potuto accettare il testo di compromesso della presidenza ad eccezione delle disposizioni relative al meccanismo di ripartizione dei costi (progetto di articolo 137 bis e considerando 7 bis della direttiva IVA di modifica), che precisa le norme di esenzione dall'IVA per le associazioni autonome di persone stabilite in uno Stato membro.
10. L'articolo 137 bis e il considerando 7 bis facevano parte del compromesso discusso dal Consiglio ECOFIN nel giugno 2018 su richiesta di alcune delegazioni. Tuttavia, le norme proposte sul meccanismo di ripartizione dei costi non erano accettabili per la Commissione e alcuni altri Stati membri.
11. Nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 26 settembre 2018 la presidenza ha proposto la seguente soluzione di compromesso alla questione:
 - i) l'articolo 137 bis e il considerando 7 bis sono soppressi dalle modifiche della direttiva IVA e non sono apportate ulteriori modifiche al testo di compromesso della presidenza discusso dal Consiglio ECOFIN nel giugno 2018 (il testo di compromesso figura nell'allegato I della presente nota);
 - ii) la Commissione e il Consiglio formulano una dichiarazione comune da mettere a verbale concernente l'esenzione dall'IVA per le associazioni autonome di persone che mettono in comune i loro servizi e ripartiscono i costi tra i loro membri.
12. Tutte le delegazioni hanno potuto appoggiare tale proposta della presidenza, ma la Commissione ha ancora espresso una riserva sul progetto di testo della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione per quanto riguarda la necessità di chiarire le norme in materia di IVA applicabili alle associazioni autonome di persone. Due delegazioni hanno indicato che tale chiarimento dovrebbe assumere la forma di una proposta legislativa.

IV. VIA DA SEGUIRE

13. La presidenza si augura che le restanti riserve riguardanti il progetto di dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione che figura nell'allegato II della presente nota possano essere sciolte nella sessione del Consiglio.
14. Si invita pertanto il Consiglio, in occasione della sua prossima sessione, a:
- risolvere la questione in sospeso riguardante il testo del progetto di dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio che figura nell'allegato II della presente nota;
 - raggiungere un orientamento generale relativo al testo di compromesso di tali proposte legislative figurante nell'allegato della presente nota, in vista dell'adozione dei progetti di atti legislativi, previa ricezione del parere del Parlamento europeo e messa a punto giuridico-linguistica; e
 - chiedere al Segretariato generale del Consiglio di mettere a verbale della sessione del Consiglio il testo concordato della dichiarazione.
-

PROGETTO DI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto [e l'introduzione del sistema definitivo] di imposizione degli scambi tra Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

¹¹ GU C del , pag. .

¹² GU C del , pag. .

- (1) Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive del Consiglio 67/227/CEE¹³ e 67/228/CEE¹⁴, era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo che funzionasse all'interno della Comunità europea con le stesse modalità che avrebbe avuto all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹⁵, attualmente in vigore, prevede che tali disposizioni transitorie siano sostituite da un regime definitivo.
- (2) Conformemente al suo piano d'azione sull'IVA¹⁶, la Commissione ha presentato una proposta che definisce gli elementi per un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) fra gli Stati membri; tale proposta sarebbe fondata sul principio dell'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione.
- (3) [...]

¹³ Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1301).

¹⁴ Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

¹⁵ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

¹⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (COM(2016) 148 final del 7.4.2016).

- (4) Nelle conclusioni dell'8 novembre 2016¹⁷ il Consiglio ha invitato la Commissione ad apportare taluni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere, con riguardo al ruolo del numero di identificazione IVA nell'ambito dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e alla prova del trasporto ai fini dell'esenzione delle operazioni intracomunitarie.
- (5) Tenuto conto di tale richiesta e del fatto che occorreranno diversi anni prima che sia attuato il sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intraunionali, tali misure specifiche, volte ad armonizzare e semplificare talune disposizioni per le imprese, sono appropriate.
- (6) Il call-off stock si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l'identità dell'acquirente al quale tali beni saranno forniti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione. Attualmente questa situazione dà luogo a una cessione presunta (nello Stato membro di partenza dei beni) e a un acquisto intracomunitario presunto (nello Stato membro di arrivo dei beni), seguiti da una cessione "interna" nello Stato membro di arrivo, per la quale il cedente deve essere identificato ai fini dell'IVA in tale Stato membro. Per evitare che ciò accada tali operazioni, quando hanno luogo tra due soggetti passivi, dovrebbero essere considerate, a determinate condizioni, una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo.
- (7) Le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario. Il movimento intracomunitario dei beni dovrebbe essere imputato ad una sola delle cessioni e solo detta cessione dovrebbe beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere soggette a imposizione e possono necessitare dell'identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione. Al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che possono avere come conseguenza la doppia imposizione o la non imposizione, e al fine di accrescere la certezza del diritto per gli operatori, è opportuno stabilire una norma comune secondo cui, purché siano soddisfatte determinate condizioni, il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato ad una sola cessione all'interno della catena di operazioni.

¹⁷ Conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 del 9 novembre 2016).

(7 bis) [...]

- (8) Per quanto riguarda il numero di identificazione IVA in relazione all'esenzione per le cessioni di beni nell'ambito di scambi intracomunitari, si propone che l'inserimento del numero di identificazione IVA dell'acquirente nel sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), assegnato da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto dei beni, dovrebbe diventare, oltre alla condizione di trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione, una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione anziché un requisito formale. L'inserimento nell'elenco VIES è inoltre essenziale per informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un elemento chiave nella lotta contro la frode nell'Unione. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora il cedente non rispetti i suoi obblighi di inserimento nell'elenco VIES, l'esenzione non si applichi, salvo quando il cedente agisce in buona fede, vale a dire quando può debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione all'elenco riepilogativo, il che potrebbe anche comprendere, in quel momento, la comunicazione da parte del cedente delle informazioni corrette previste all'articolo 264.
- (9) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento del funzionamento del regime dell'IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B), non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (10) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹⁸, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) È inserito il seguente articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis

1. Non è assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.

¹⁸ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

2. Ai fini del presente articolo, si ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;
 - b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
 - c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
 - d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 262, paragrafo 2, l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.
3. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine di cui al paragrafo 4, si applicano le seguenti norme:

- a) una cessione di beni in conformità dell'articolo 138, paragrafo 1, si considera effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;
 - b) un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.
4. Se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, essi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, di cui al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 6, e non si è verificata alcuna delle circostanze di cui al paragrafo 7, si considera che il trasferimento ai sensi dell'articolo 17 abbia luogo il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.
5. Si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e tali beni sono rispediti allo Stato membro a partire dal quale sono stati trasportati o spediti, entro il termine di cui al paragrafo 4, e
 - b) il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni ne indica la rispedizione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.

6. Se entro il periodo di cui al paragrafo 4 il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), è sostituito da un altro soggetto passivo, si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 al momento della sostituzione, a condizione che:
- a) siano soddisfatte tutte le altre condizioni applicabili di cui al paragrafo 2; e
 - b) il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera b), indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.
7. Se entro il termine di cui al paragrafo 4 una qualsiasi delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessa di essere soddisfatta, si considera che il trasferimento di beni in conformità dell'articolo 17 abbia luogo nel momento in cui tale condizione non è più soddisfatta.

Se i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), o al paragrafo 6, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima di tale cessione.

Se i beni sono trasportati o spediti in un paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima che abbia inizio il trasporto o la spedizione dei beni verso un altro paese.

In caso di distruzione, perdita o furto dei beni, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte il giorno in cui i beni sono stati effettivamente rimossi o distrutti e, se non è possibile stabilire tale data, il giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa."

2) È inserito il seguente articolo 36 bis:

"Articolo 36 bis

1. Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo fornitore all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio.
2. In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al fornitore il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.
3. Ai fini del presente articolo, per "operatore intermedio" s'intende un fornitore nella catena diverso dal primo fornitore, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle situazioni di cui all'articolo 14 bis."

3) [...]

[...]

4) All'articolo 138, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA;

1 bis. L'esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti."

5) All'articolo 243 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Il soggetto passivo che trasferisce beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro che consente alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione di tale articolo.

Il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro di tali beni."

6) L'articolo 262 è sostituito dal seguente:

"Articolo 262

1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:
 - a) gli acquirenti identificati ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c);
 - b) le persone identificate ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 42;
 - c) i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell'imposta conformemente all'articolo 196.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto passivo trasmette le informazioni relative al numero di identificazione IVA dei soggetti passivi cui sono destinati i beni che sono spediti o trasportati in regime di call-off stock in conformità delle condizioni di cui all'articolo 17 bis, nonché le informazioni relative a eventuali modifiche delle informazioni trasmesse."

7) [...]

8) [...]

9) Gli articoli 403 e 404 sono soppressi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse
alle operazioni intracomunitarie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹⁹, in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel suo piano d'azione sull'IVA²⁰, la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta relativa ad un sistema definitivo in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri. Il Consiglio, nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2016²¹, ha invitato la Commissione a presentare, nel frattempo, alcuni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere, anche in materia di esenzioni a favore delle operazioni intracomunitarie.
- (2) La direttiva 2006/112/CE stabilisce una serie di condizioni per esentare dall'IVA le cessioni di beni nell'ambito di determinate operazioni intracomunitarie. Una di tali condizioni consiste nel fatto che i beni devono essere trasportati o spediti da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

¹⁹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

²⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (COM(2016) 148 final del 7.4.2016).

²¹ Conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 del 9 novembre 2016).

- (3) Tuttavia, le divergenze di approccio tra gli Stati membri nell'applicazione di tali esenzioni per le operazioni transfrontaliere hanno creato difficoltà e incertezza giuridica per le imprese. Ciò risulta in contrasto con l'obiettivo di migliorare gli scambi all'interno dell'Unione e con l'abolizione delle frontiere fiscali. È dunque importante specificare e armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni possono applicarsi.
- (4) Poiché le frodi transfrontaliere in materia di IVA sono essenzialmente associate alle esenzioni per le cessioni intracomunitarie, è necessario individuare talune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati trasportati o spediti dal territorio dello Stato membro di cessione.
- (5) Al fine di fornire soluzioni pratiche per le imprese e garanzie per le amministrazioni fiscali, sono introdotte nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 due presunzioni refutabili²².
- (6) Le disposizioni di semplificazione del regime di call-off stock dovrebbero essere accompagnate da adeguati obblighi in materia di comunicazione, al fine di garantirne la corretta applicazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²² Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

Articolo 1

Nel capo VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è inserita la seguente
SEZIONE 2 bis:

"SEZIONE 2 bis

Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie

(Articoli da 138 a 142 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 45 bis

1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati fuori del territorio di uno Stato membro ma nella Comunità, in presenza di una delle seguenti circostanze:
 - a) il venditore certifica che i beni sono stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, del venditore e dell'acquirente, o di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano il trasporto o la spedizione, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, del venditore e dell'acquirente;

- b) il venditore è in possesso di:
- i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e che menziona lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale documento indica la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni e, in caso di cessione di mezzi di trasporto, il suo numero di identificazione, nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;
 - ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, del venditore e dell'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano il trasporto o la spedizione, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, del venditore e dell'acquirente.

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2. Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova del trasporto o della spedizione:

- a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere;
- b) altri documenti:
 - i. una polizza assicurativa relativa al trasporto o alla spedizione dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto o della spedizione dei beni;
 - ii. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
 - iii. una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

CAPO X

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI

(TITOLO XI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

SEZIONE 1 bis

Obblighi generali

(Articoli 242 e 243)

Articolo 54 bis

1. Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE tenuto da ogni soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock contiene le seguenti informazioni:
 - a) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni;

- b) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
 - c) lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione IVA del depositario, l'indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all'arrivo e la data di arrivo dei beni al deposito;
 - d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;
 - e) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che sostituisce la persona di cui alla lettera b), alle condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE;
 - f) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il numero di identificazione IVA dell'acquirente;
 - h) la base imponibile, la descrizione, la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni e il relativo motivo in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 7;
 - i) il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono rispediti i beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE.
2. Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE tenuto da ogni soggetto passivo destinatario della cessione dei beni in regime di call-off stock contiene le seguenti informazioni:
- a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;

- b) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;
- c) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;
- d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data in cui ha luogo l'acquisto intracomunitario di beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;
- e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine della persona di cui alla lettera a);
- f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa;

Nel caso in cui i beni siano trasportati o spediti in regime di call-off stock a un depositario diverso dal soggetto passivo destinatario dei beni, il registro di tale soggetto passivo non deve contenere le informazioni di cui alle lettere c), e) ed f).".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni
ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo²³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁴,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

²³ GU C del , pag. .

²⁴ GU C del , pag. .

- (1) Al fine di garantire un adeguato monitoraggio della semplificazione introdotta nella direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime di call-off stock, è necessario che le pertinenti autorità competenti degli Stati membri abbiano un accesso automatizzato ai dati raccolti presso il soggetto passivo relativamente a tali operazioni.
- (2) Poiché le disposizioni contenute nel presente regolamento derivano da modifiche introdotte dalla direttiva [...] /UE del Consiglio²⁵, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1) All'articolo 21, il paragrafo 2 è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b) e i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno trasmesso, in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni relative alle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a);";

²⁵ Direttiva [...] /UE del Consiglio, del [...], che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (GU L [...]).

b) alla lettera e), il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

"e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro e, per ognuna delle persone che hanno trasmesso le informazioni in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il relativo numero di identificazione IVA e le informazioni che hanno trasmesso in merito a ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO

"La Commissione e il Consiglio sono consapevoli di una certa divergenza nel trattamento IVA applicabile alle associazioni autonome di persone che mettono in comune i loro servizi e ripartiscono i costi tra i loro membri. Il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di chiarire tali norme in materia di IVA applicabili alle associazioni autonome di persone.

La Commissione esaminerà nel dettaglio la questione in uno studio che sarà avviato a breve in vista di un'eventuale proposta, fatto salvo il suo diritto di iniziativa."
